**CIRCOLARE A.F.** 

N. 153 del 11 Ottobre 2013

> <u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

# Tirocini formativi: arriva l'incentivo statale di 200 euro

Gentile cliente, desideriamo informarLa che secondo quanto previsto dal DL n. 76/2013, convertito con legge n. 99/2013, viene disciplinata la possibilità di un cofinanziamento da parte delle Università statali nella misura massima di 200 euro mensili del rimborso spese corrisposto allo studente/tirocinante dal soggetto ospitante pubblico o privato in caso di attivazione di tirocini curriculari. A tale fine, verranno devoluti 3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 che saranno ripartiti tra le università statali che attivino tirocini di durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca. Ai fini della ripartizione delle risorse tra gli studenti, le università dovranno formare delle graduatorie ispirate ai seguenti criteri di premialità: i) regolarità del percorso di studi; ii) votazione media degli esami; iii) condizioni economiche dello studente. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

#### **Premessa**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 commi 10 e successivi del DL n. 76/2013, nel caso di attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014, può essere erogato un cofinanziamento di 200 euro mensili. In questo modo i datori di lavoro avranno la possibilità di valutare, con un contributo statale, la validità dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il cofinanziamento verrà concesso solamente in riferimento a tirocini curriculari e solo nel caso in cui questi abbiano una **durata pari o superiore a 3 mesi**. In ogni caso, dovrà essere emanato a breve un decreto che fisserà le modalità pratiche di attivazione dell'incentivo, e tutti i particolari attuativi necessari per effettuare l'avvio del tirocinio cofinanziato.

## L'incentivo per i tirocini curriculari

Secondo quanto stabilito dal DL lavoro, al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro sono stati stanziati 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

- → regolarità del percorso di studi;
- → votazione media degli esami;
- → condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

L'INCENTIVO						
Soggetti	Studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014					
interessati						
Attribuzione delle	Della regolarità del percorso di studi					
risorse sulla base	Della votazione media degli esami					
	Delle condizioni economiche dello studente individuate sulla base					
	dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto					
	legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni					
Misura	Massimo 200 euro a studente					
dell'incentivo	Nel limite del 50% del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico					
	o privato					

La disciplina (generale) degli stage e dei tirocini

Ricordiamo che i tirocini si dividono in 2 categorie:

- → **tirocini "curriculari"**: inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali (quelli, che come abbiamo visto, sono assoggettabili alla nuova agevolazione);
- → **tirocini "non curriculari"**: realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante:
  - la conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di favorirne l'occupazione
  - la creazione di una opportunità per acquisire una specifica professionalità

L'obiettivo principale del tirocinio è la realizzazione di una esperienza formativa - presso aziende pubbliche o private - a tempo limitato. La sua natura giuridica è atipica, in quanto, avendo finalità esclusivamente formative, non si configura come attività lavorativa subordinata. In considerazione di ciò, il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può, eventualmente, decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che è assoggettato alla ritenuta d'acconto a fini IRPEF del 20%.

Secondo quanto stabilito **dall'articolo 11 del DL n. 138/2011** convertito con legge n.148/2011 vengono **introdotti i seguenti limiti al ricorso di stage e tirocini**:

- → i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese;
- → possono essere promossi unicamente (¹) a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Nell'ipotesi di titoli di studio conseguiti all'estero, si ritiene che i dodici mesi decorrano dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo in Italia.

La disposizione appena riportata à stata dichiarata anticostituzionale dalla sentenza C.Cost. n. 287/2012 a causa del mancato rispetto della competenza residuale delle regioni.

Successivamente, con l'articolo 1 comma 34 della legge n. 92/2012 viene riproposta la disciplina nei sequenti termini:

- → "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) **revisione della disciplina dei tirocini formativi**, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In riferimento a tale previsione ricordiamo che le limitazioni previste dalle nuove disposizioni in materia di tirocini non curriculari non si applicano in alcune particolari ipotesi, ovvero le seguenti: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

- b) previsione di **azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,** anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli **elementi qualificanti del tirocinio** e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una **congrua indennità**, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta".

In data 24.01.2013 la Conferenza ha approvato le linee guida dei tirocini attuando le disposizioni contenute nella riforma del lavoro:

SCHEMA RIASSUNTIVO LINEE GUIDA SUI TIROCINI							
Ambito di applicazione							
<b>Tipologie ammesse</b>	Tirocini formativi e di orientamento: si tratta di tirocini finalizzati ad						
	agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di						
	transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto						
	con il mondo del lavoro.						
	Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: si tratta di tirocini						
	finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.						
	Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati.						
	Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in						
	regime di cassa integrazione.						
	Tirocini di orientamento e formazione o di						
	inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1,						
	comma 1 della Legge n. 68/1999, <b>persone svantaggiate</b> ai sensi della						
	Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione						
	internazionale.						
Tipologie escluse	I tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di						
	formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle						
	comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un						
	percorso formale di istruzione o di formazione.						
	I periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle						
	professioni ordinistiche.						
	I tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei						
	programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong						
	Learning Programme.						
	I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di						

ingresso.	ingresso.						
I tirocini estivi.							
Durata del tirocinio							
Tipologia di tirocinio	Durata						
Tirocini formativi e di orientamento	6 mesi						
Tirocini i inserimento/reinserimento al lavoro	12 mesi						
Tirocini svolti da persone svantaggiate		12 mesi					
Tirocini svolti da portatori di handicap	24 mesi						
Numeri di tirocini attivabili							
Ipotesi		Numero di tirocini attivabili					
	contemporaneamente						
Unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo		Un tirocinante					
indeterminato	rminato						

### Tutor

Al massimo gli possono essere assegnati tre tirocinanti contemporaneamente.

Unità operative con un numero di dipendenti a tempo

indeterminato compreso tra sei e venti

Ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato

## Indennità di partecipazione

Viene stabilita una indennità minima di 300 euro (le regioni potranno, eventualmente, aumentare l'importo dell'indennità minima).

Timporto dell'indennità minima):						
Sanzioni applicabili						
Sanzione amministrativa	La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è					
	proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in					
	misura variabile da un minimo di 1.000 a un					
	massimo di 6.000 euro.					
Conversione del rapporto	Se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova					
	disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di					
	riferimento, il personale ispettivo procederà,					
	sussistendone le condizioni, a <b>riqualificare il</b>					
	rapporto come di natura subordinata con					

con

Due tirocinanti

Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti

arrotondamento all'unità superiore

contemporaneamente,

relativa	applicazione	delle	sanzioni		
amministrative applicabili in tale ipotesi.					

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

## **DOTTORESSA ANNA FAVERO**